



Addì, 10 aprile 2009

Verbale di accordo

Premesso che le Parti Sociali ribadiscono che l'esperienza dell'artigianato in materia di bilateralità merita una positiva valutazione.

La bilateralità è uno strumento di emanazione contrattuale delle Parti Sociali ed è finalizzato a creare valore aggiunto a favore delle imprese e dei dipendenti, per lo sviluppo del comparto per garantire idonei sostegni alle imprese ed ai lavoratori. La bilateralità, per il mondo dell'artigianato, rappresenta, dunque, un elemento centrale, anche, rispetto agli ammortizzatori sociali ed al welfare.

Tutto ciò premesso, si sono incontrate le OO.AA. regionali CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI e le OO.SS. CGIL, CISL UIL per esaminare la grave situazione di crisi che investe anche l'artigianato della Lombardia e per armonizzare l'utilizzo delle diverse tipologie di ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione nazionale e dagli accordi fra le parti; ciò in conseguenza del forte incremento delle richieste delle provvidenze ELBA per far fronte alla grave crisi in corso e per garantire continuità e sviluppo al sistema bilaterale artigiano della Lombardia.

Alla luce dell'attuale regolamentazione che consente a tutte le imprese artigiane di utilizzare le risorse degli ammortizzatori in deroga, come previsto dalla legge finanziaria 2009 e dall'accordo regionale del 7 luglio 2008 e successive modificazioni, e in attesa dei decreti attuativi della legge 2/2009 le parti convengono quanto segue.

1. Fino a diversa determinazione delle Parti Sociali, l'utilizzo delle provvidenze E.L.B.A. denominate "contratti di solidarietà" e "sospensione dell'attività lavorativa" è riservato alle lavoratrici e ai lavoratori che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.

2. In via transitoria i verbali di accordo sindacale relativi ai contratti di solidarietà e alle sospensioni possono essere sottoscritti fino al 20 aprile 2009 e devono essere depositati presso gli EBA territoriali entro il 23 aprile 2009 per consentire l'accesso alle provvidenze, previa verifica delle condizioni di cui al presente verbale.

3. le parti richiamano quanto previsto dall'accordo sul FTP del 19 aprile 2006 e più in particolare da quanto disciplinato dall'articolo 12 comma 7° nella parte in cui si prevede che il C. di A. nel caso di in capienza delle risorse disponibili, potrà deliberare le erogazioni delle provvidenze in misura ridotta, dandone informazione alle parti sociali.

4. Le parti si incontreranno entro la fine del mese di aprile per monitorare l'andamento delle richieste di prestazioni, nonché delle relative risorse.

Inoltre le parti si incontreranno non appena emanati i decreti ministeriali relativi all'articolo 19 e successive modifiche della legge 2 /'09 per le determinazioni conseguenti.

CONFARTIGIANATOLOMBARDIA

C.N.A.LOMBARDIA

CASARTIGIANILOMBARDIA

C.L.A.A.I.LOMBARDIA

C.G.I.L.LOMBARDIA

C.I.S.L.LOMBARDIA

U.I.L.LOMBARDIA